



44

Roma,

11 GEN. 1954

195

Ministero dei Lavori Pubblici

Al Comune di CODROIPO (Udine)
e p.e. Al Magistrato alle Acque - Provv.to
Regie alle OO.PP. per il Veneto
VENEZIA

Divisione 23

Prot. N.º 2203

Allegati

66489

14.1

Cat.

X

Clas.

UFF

S

Al Prefetto di UDINE
All'Ufficio del Genio Civile di
UDINE

Risposta al Foglio N.º
del

OGGETTO Approvazione del piano di ricostruzione di Codroipo
(Udine).

Si comunica che con D.M. di pari data e numero della presente è stato approvato, con prescrizione e con uno stralcio, il piano di ricostruzione di codesta città.

Si restituiscono le planimetrie e le norme edilizie relative, munite del visto di conformità agli originali.

Si avverte che per portare a legale conoscenza dei terzi il decreto di approvazione del piano, dovrà osservarsi la procedura prevista dall'art.6 della legge 27 ottobre 1951, n.1402 e cioè:

- 1 - un estratto del decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;
- ✓ 2 - in seguito a tale pubblicazione il piano deve, insieme ad una copia del ripetuto decreto, essere depositato nella Segreteria comunale a libera visione del pubblico;
- ✓ 3 - dell'avvenuto deposito il Sindaco deve dare notizia mediante avviso affisso in luoghi di pubblica frequenza, e inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed in uno o più giornali ~~tra~~ tra quelli localmente più diffusi;
- ✓ 4 - il decreto dovrà essere inoltre notificato nella forma delle citazioni ai firmatari della opposizione respinta.


Questo Ministero provvede in data odierna ad interessare quello della Giustizia per la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, come è detto al n.1.

Ram.Bz

./.

Appena effettuata detta pubblicazione, il che avverrà tra breve,
codesto Comune darà corso agli adempimenti di sua competenza, secondo
i precedenti nn.2, 3, e 4.

IL MINISTRO





Il Ministro Segretario di Stato

Div. 23

n. 2203

PER I LAVORI PUBBLICI

VISTA la legge 27 ottobre 1951, n. 1402, recante norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

VISTO il D.M. 21 aprile 1947 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1947, n. 111) con il quale il Comune di Codroipo (Udine) fu incluso negli elenchi di quelli che debbono adottare un piano di ricostruzione;

CONSIDERATO che il piano di ricostruzione di detto Comune redatto dall'arch. Giuseppe Tommasini in sede di esame preliminare da parte del Magistrato alle Acque - Provveditorato alle OO.PP. per il Veneto -, fu restituito al Comune con nota 13.12.1950, n. 4738, tramite il Genio Civile di Udine per essere rielaborato;

CONSIDERATO che il nuovo piano, ristudiato dal medesimo progettista in base ai suggerimenti espressi dal suddetto Magistrato alle Acque, venne adottato dal Comune con deliberazione consiliare 24.3.1952, n. 15, approvata dalla G.P.A. il 14 luglio successivo e quindi pubblicato ;

CONSIDERATO che durante tale pubblicazione i Sigg. Borsatti Luigi e Maria Corbatta presentarono direttamente alla Giunta Provinciale Amm.va e per conoscenza al Comune ~~in~~ opposizione alle previsioni di detto piano;

CONSIDERATO che la suaccennata pubblicazione fu però ripetuta a termini di legge a decorrere dal 3-maggio 1952 in quanto durante la pubblicazione precedente non si era proceduto ad inserirne l'avviso nel foglio degli annunci legali della provincia;

VISTE ~~la~~ controdeduzioni del Sindaco in merito all'opposizione suddetta;

VISTO il voto del 29 dicembre 1952, n. 112, del Comitato Tecnico Amministrativo del Magistrato alle Acque - Provveditorato alle OO.PP. per il Veneto -;

Ram.Bz

./.

CONSIDERATO che sono da stralciarsi dal piano le soluzioni urbanistiche circoscritte con linea bleu sulle planimetrie del piano, in quanto non risultano più realizzabili a causa delle costruzioni avvenute durante le more dell'istruttoria del piano stesso;

CONSIDERATO che le previsioni delle nuove sedi per la costruzione di alberghi e cinematografi hanno carattere solamente indicativo;

CONSIDERATO che la disposizione di stabilire un senso unico di traffico sulla strada statale n.13 e su quella nord di alleggerimento, potrà formare oggetto di una disposizione dell'Autorità comunale;

CONSIDERATO che l'opposizione Borsatti Luigi e Corbatto Maria è da respingersi in quanto il nodo stradale tra la statale n.13 e la nuova strada attrezzata, così dove è ubicato è indispensabile alla funzionalità della prevista via che ha lo scopo precipuo di alleggerire il traffico sulla suddetta statale n.13;

CONSIDERATO che le norme edilizie allegate al piano ed integrate dal regolamento edilizio vigente cittadino sono atte alla sua buona esecuzione;

DECRETA :

Art.1°) - Respinta l'opposizione Borsatti Luigi e Corbatto Maria è approvato con gli stralci e le prescrizioni di cui alle premesse il piano di ricostruzione di Codroipo (Udine) vistato dal sottoscritto in due planimetrie in iscala 1:1000 e due planimetrie in iscala 1:2000.

Art.2°) - Sono approvate e rese esecutive le norme edilizie allegate al piano pure esse firmate dal sottoscritto.

Art.3°) - Per l'attuazione delle opere previste nel presente piano è assegnato il termine di quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Roma, li

11 GEN. 1954

IL MINISTRO



per copia conforme
Il Direttore Capo Divisione

L. U. Merlin

PIANO DI RICOSTRUZIONE

DI CODRIPPO

NORME EDILIZIE

PIANO DI RICOSTRUZIONE DI CODROIPO

NORME EDILIZIE

INTRODUZIONE.

Con l'inclusione del comune di Codroipo (limitatamente al capoluogo) nell'elenco approvato dal Ministero dei L.L.P.P. con D.M. del 21 aprile 1947, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° III del 17 maggio 1947, è stata autorizzata l'adozione del piano di ricostruzione dell'abitato danneggiato dalla guerra.

Il piano di ricostruzione consta dei seguenti elaborati:

- 1) Relazione.
- 2) Planimetria dello stato attuale
zona urbana in scala 1 / 1000
- 3) Planimetria dello stato attuale
zona rustica in scala 1 / 2000
- 4) Planimetria della ricostruzione
zona urbana in scala 1 / 1000
- 5) Planimetria della ricostruzione
zona rustica in scala 1 / 2000

e delle presenti norme edilizie. Il piano di ricostruzione avrà effetto esecutivo dopo avvenuta l'approvazione del Ministero dei L.L.P.P.

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' RICOSTRUTTIVA.

La ricostruzione ed il riassetto dell'agglomerato edilizio di Codroipo sono disciplinati dalle presenti norme e dalla piena osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia.

In particolare dovranno essere osservate le norme tecniche ed igieniche contenute nel Regolamento di Polizia Edilizia del Comune di Codroipo, omologato dal Ministero dei L.L.P.P.

in data 15 dicembre 1932 n°5390.

OSSERVANZA DELLE BUONE REGOLE DELL'ARTE DEL COSTRUTTORE.

I lavori di riparazione, ricostruzione, e nuova costruzione dovranno essere eseguite secondo le buone regole dell'arte, con ottimi materiali ed abile mano d'opera.

I sistemi costruttivi saranno quelli dettati dalla moderna tecnica costruttiva e dagli usi e consuetudini locali.

CARATTERISTICHE DELLE ZONE E DEGLI EDIFICI DESTINATI ALLA RICOSTRUZIONE DELL'AGGLOMERATO CITTADINO.

Le costruzioni popolari previste sull'area compresa tra la ferrovia, la via Matteotti ed il viale Vittoria, verranno costruite a schiera doppia con alloggi individuali.

Le abitazioni per impiegati previste lungo la via 4 novembre avranno le stesse caratteristiche e con fabbricazione in schiera semplice.

Le aree destinate alla costruzione di edifici privati, nella zona di via Zorutti e del viale Duodo, saranno invece utilizzate per la fabbricazione aperta, nella quale ogni unità edilizia individuale o collettiva è completamente autonoma ed isolata in ogni sua parte.

Per le costruzioni popolari e quelle per impiegati è prescritta la fabbricabilità a m. 4,00 dalla linea di confine stradale.

Le costruzioni d'abitazione privata della zona di via Zorutti e viale Duodo dovranno invece osservare la distanza di m. 6,00 dalla linea di confine stradale. Per queste costruzioni è prescritto il rapporto da 1:4 a 1:6 tra l'area coperta e l'area nuda da destinare a cortile, giardino od orto, nonchè è prescritto l'armonico finimento di tutte le fronti del fabbricato.

Restano vincolate per la costruzione di abitazioni private le aree precedentemente acquistate da privati cittadini a tale

scopo e quelle previste per il futuro sviluppo dell'abitato. Dette aree risultano contrassegnate convenzionalmente nella planimetria della ricostruzione. Per la costruzione e l'espansione delle industrie e dell'artigianato, che già s'inserisce nell'abitato, verranno vincolate le aree designate nella planimetria della ricostruzione ed ubicate presso gli impianti ferroviari a nord-ovest del viale della stazione. In questa zona è vietata qualsiasi nuova costruzione ad uso diverso da quello cui la zona è destinata.

ALTEZZA E NUMERO DEI PIANI DEGLI EDIFICI.

L'altezza degli edifici da ricostruire sui nuovi fronti stradali interni dell'agglomerato cittadino, rappresentata dalla differenza di livello tra il piano di marciapiede e la linea di gronda non potrà superare i metri 12, ed il numero dei piani sarà normalmente di tre, escluso l'eventuale scantinato. In casi eccezionali e quando le particolari esigenze date dalla destinazione dell'edificio in relazione alla sua ubicazione prevista su piazza o area libera, potrà essere consentita una maggior altezza e numero di piani. S'intende in tal caso che l'altezza dovrà essere contenuta nel limite minimo richiesto dallo scopo speciale al quale l'edificio è destinato, e dovrà essere autorizzata dall'Autorità preposta all'attuazione del piano.

Nella zona prevista per la costruzione delle abitazioni popolari e per le abitazioni degli impiegati il numero dei piani è di due, è consentita però la sopraelevazione del piano terreno per un massimo di m. 1,00 dal piano di campagna.

Le costruzioni a fabbricazione aperta della zona via Zorutti-viale Duodo avranno di norma 2 o 3 piani, nel caso di costruzioni a 2 piani il piano terreno verrà sopraelevato di almeno 60 cm. dal piano di campagna.

La larghezza degli intervalli di isolamento fra i muri fron-

tali di due fabbricati vicini deve essere almeno la metà dell'altezza dell'edificio più alto, ed in ogni caso non inferiore a m. 4,00, purchè quest'area sia sottratta al pubblico transito.

Nelle ricostruzioni all'interno dell'abitato in cui sia prevista la formazione di cortili interni, questi dovranno avere il loro lato minore non inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato più elevato ed in ogni caso non inferiore a m. 4,00. Nei cortili interni in cui verranno praticate le dimensioni limite suddette potranno esservi le sole aperture richieste per l'illuminazione ed areazione di locali ad uso servizio e vani scala.

RICOSTRUZIONE O RIPARAZIONE DI EDIFICI DANNEGGIATI.

La riparazione o ricostruzione sul sito anteriormente occupato dagli edifici dovrà eseguirsi, come detto precedentemente, conforme le buone regole dell'arte edificatoria.

In particolare si prescrive che nelle ricostruzioni potrà essere concessa l'utilizzazione delle fondazioni preesistenti qualora esse non siano lesionate, ed il carico unitario delle nuove strutture previste non superi i limiti di sicurezza consentiti.

Le murature comunque lesionate che presentino strapiombo o si manifestino non eseguite a regola d'arte, nonché quelle in cui si nota fessuramento diffuso debbono essere demolite. Quelle semplicemente lesionate che non presentano i caratteri anzidetti, debbono venire riparate, riprendendone la costruzione per chiusura lesione con muratura da farsi esclusivamente con buona malta fino ad ammorsarsi con profondi attacchi con la parte sana.

Per le strutture in cemento armato che presentino lesioni tali nelle membrature da renderle inutilizzabili, debbono essere demolite e rifatte per tutta la parte alla quale si estende la funzione portante.

Nella riparazione degli edifici danneggiati debbono inoltre ~~xx~~ osservarsi le seguenti disposizioni:

- 1°) Rendere le coperture non spingenti.
- 2°) Ridurre il peso delle strutture interne, quali solai, tramezzi, scale ecc. impiegando materiali leggeri per il loro riatto.
- 3°) Disporre le condutture e le canne fumarie in modo da non intaccare le murature eseguendone invece l'integrazione ove sia avvertito l'indebolimento.
- 4°) Ridurre l'altezza degli edifici nei casi che tale provvedimento, attuato con l'integrazione dei precedenti, assicuri le volute condizioni statiche alla parte da conservare.

Si prescrive inoltre che nelle nuove costruzioni, l'altezza dei vani abitati non sia mai inferiore a M. 2,80.

LE NUOVE STRADE.

Le nuove strade interne e le strade nelle zone ove è prevista la riedificazione dell'abitato e le nuove costruzioni, avranno di norma la larghezza di m. 8,00. Tale larghezza potrà essere ridotta a m. 6,00 nel caso che siano ammesse costruzioni da un solo lato della strada.

Nelle nuove vie urbane previste dal piano di ricostruzione, la fabbricabilità è consentita sulla linea di confine della strada o nei casi particolari in allineamento con le preesistenti costruzioni.

PROCEDURA PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI.

Chiunque intenda procedere a lavori di riparazione, ricostruzione o nuova costruzione dovrà attendersi alle prescrizioni contenute nel piano di ricostruzione ed alle presenti norme, e presentare il relativo progetto all'Autorità preposta, almeno 30 giorni avanti l'inizio dei lavori, che non potranno aver corso se non dopo ottenuta la prescritta

autorizzazione.

I progetti che saranno presentati per le opere di costruzione o ricostruzione dovranno essere firmati da professionista autorizzato a sensi di legge. Il professionista assumerà in questo caso la responsabilità dell'esecuzione e della stretta osservanza delle prescrizioni.

Gennaio 1952.-

ARCH. DOTT. GIUSEPPE TOMASINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sindaco sottoscritto

ATTESTA & CERTIFICA

che le presenti "Norme edilizie" al piano di ricostruzione del centro di Codroipo, sono le stesse che sono state pubblicate all'Albo Pretorio del Comune di Codroipo dal 3 maggio a tutto il 2 giugno 1952, e che vennero approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 15 d'ord. del 24 marzo 1952.

Codroipo, 3 giugno 1952.

IL SINDACO

(Renato Cengarle)



...autorizzazione.
I progetti che saranno presentati per le opere di costruzio-
ne o ricostruzione dovranno essere firmati da professionista
autorizzato a sensi di legge. Il professionista assumerà in
questo caso la responsabilità dell'esecuzione e della strut-
ta osservanza delle prescrizioni.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Generale dell'Urbanistica e delle Opere Igieniche
DIVISIONE XXIII

Visto, con riferimento al proprio Decreto N° 2203
in data 11 GEN. 1954
Il Ministro dei LL. PP.



Per copia conforme
Il Direttore Capo Divisione

[Handwritten signature]

U. Merlin

IL SINDACO
(Renato Gargallo)

[Handwritten signature]

